



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio VI*

Prot.n. 3020/PC14

Torino, 5/03/2008

Circ. Reg. nr. 71

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti  
degli Uffici Scolastici  
Provinciali della Regione Piemonte

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni di ogni ordine e grado  
della Regione Piemonte

LORO SEDI

**Oggetto:** Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

**a) Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS**

In base a quanto previsto dall'art.2, comma 26 della legge 8.8.95, n. 335, a decorrere dal 1 gennaio 1996, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al 1° comma dell'art. 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) del suddetto art. 49, sono tenuti all'iscrizione ad apposita gestione separata presso l'INPS.

L'articolo 6 del decreto del Ministero del Lavoro n. 282 del 2 maggio 1996, nel disciplinare la nuova contribuzione, ha escluso dalla stessa i soli redditi già soggetti a versamenti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Sono pertanto assoggettati al contributo in questione sia i professionisti per i quali non risulta costituita un'apposita Cassa di previdenza, che quelli per i quali, pur esistendo una Cassa, è prevista l'esclusione dall'obbligo di contribuire alla stessa. Per stabilire quindi quali sono i soggetti appartenenti alle categorie interessate, sui quali grava l'obbligo di versare il nuovo contributo, sui redditi derivanti dall'attività professionale esercitata è necessario fare riferimento ai vari casi di esclusione dall'iscrizione o di esenzione previsti dai regolamenti delle singole Casse.

Ai sensi di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 44 del D.L. 30/9/2003 convertito nella legge 24/11/2003 n° 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono iscritti alla suddetta gestione anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.

In pratica il contributo in questione è dovuto dalle categorie di personale appresso indicate:

- Professionisti appartenenti a categorie a cui favore non è stata costituita Cassa di previdenza obbligatoria;
- Professionisti non obbligati o esclusi dall'iscrizione alla Cassa di previdenza costituita per la categoria;
- Professionisti non obbligati o esclusi dall'iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria ma per i quali l'iscrizione all'albo comporta il versamento alla cassa stessa del contributo integrativo o di solidarietà del 2%.
- Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Titolari di rapporto di lavoro autonomo occasionale se il reddito annuo derivante da detta
- attività risulta superiore a 5000 euro.

#### **b) disposizioni transitorie**

Il decreto ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996 ha disciplinato, come già detto, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata e del rapporto assicurativo istituiti dall'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il predetto decreto n. 282, al comma 1, lett.a), dell'art. 4, ha stabilito che per un quinquennio a decorrere dal 1° aprile 1996, relativamente ai soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente ai già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie nonché ai soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che, alle date sopra indicate, risultano già ultrasessantacinquenni è concessa la facoltà d'isciversi alla Gestione separata.

Il medesimo articolo, alla lettera b) del comma 1, ha previsto che coloro che compiono 65 anni nel corso del predetto quinquennio possono richiedere la cancellazione dalla Gestione.

Il successivo comma 2, limitatamente al periodo quinquennale in argomento, ha concesso la facoltà, ai soggetti sessantenni alla data del 1° aprile o 30 giugno 1996, che cessino l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, di richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi.

Si rammenta, a tal riguardo, che il giorno 31 marzo 2001 è scaduto il periodo quinquennale per coloro che sono privi d'altra tutela previdenziale obbligatoria e non sono pensionati e che, conseguentemente, dalla cessazione dell'efficacia delle disposizioni citate deriva, per gli iscritti in argomento, l'impossibilità di esercitare le facoltà ivi previste.

In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2001:

1. i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l'attività hanno l'obbligo d'isciversi alla Gestione;
2. gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
3. i medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorché cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Considerato, quindi, che la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poiché rimane valida a tutti gli effetti l'opzione a suo tempo esercitata.

Analogamente i soggetti che hanno compiuto sessantacinque anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla gestione, non sono tenuti ad iscriversi nuovamente.

Si evidenzia, infine, che il 29 giugno 2001 è scaduto il termine quinquennale relativo ai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, o già pensionati, e che anche tali soggetti sono venuti a trovarsi nelle situazioni sopra illustrate, con effetto dal 30 giugno 2001.

Le disposizioni applicative sopra riportate sono state emanate dall'INPS con circolare n. 104 del 16/05/2001.

Ufficio VI – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

rif.: Contino/dr

tel. 011 5163685 fax 011 5163689 e-mail francesco.contino@istruzione.it

www.piemonte.istruzione.it

### **c) esclusioni**

Non è prevista iscrizione alla suddetta gestione nel caso di: attività di lavoro autonomo rese nell'esercizio di arti o professioni già assoggettate a contribuzione obbligatoria presso le casse previdenziali dei percipienti, prestate in modo non abituale o nel caso di collaborazioni occasionali che determinino redditi non superiori a 5.000 euro annui.

### **d) Aliquote contributive**

La legge 27/12/2006, n. 296 ( finanziaria 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006, con l'art. 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Il predetto articolo ha disposto infatti che "con effetto dal 1/1/2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 8/8/1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento".

Dalla lettura della norma suddetta emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l'aliquota del 23 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla Gestione stessa, per i quali l'aliquota è fissata al 16%.

Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Viene meno pertanto a decorrere dal corrente anno 2007, la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione diretta da un lato e quelli titolari di pensione indiretta o già assicurati in altre forme obbligatorie dell'altro, così come a suo tempo disposto dall'articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( finanziaria 2003).

E' altresì superata la preesistente norma introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 45 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito nella legge 24/11/2003, n. 326, relativa all'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti.

Rimane tuttavia dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa la maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'articolo 1, comma 788 della citata Legge Finanziaria 2007.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono state complessivamente fissate come segue:

- a) 23,50 per cento ( 23,00 aliquota I.V.S. più di 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
- b) 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione ( diretta o indiretta ) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (riforma del welfare), all'articolo 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla gestione separata.

Il predetto comma ha disposto, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota relativa ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Viene confermata quindi l'innovazione già introdotta dalla legge finanziaria dell'anno 2007 secondo cui nella gestione separata sono in vigore due sole aliquote fisse e riferite l'una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di prevenzione obbligatoria e l'altra a tutti i

Ufficio VI – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

rif.: Contino/dr

tel. 011 5163685 fax 011 5163689 e-mail francesco.contino@istruzione.it

www.piemonte.istruzione.it

rimanenti iscritti. Come negli anni precedenti per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva istituita dall'art. 59 comma 16 della legge n. 449/1997 per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento. Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

- a) 24,72 per cento ( 21,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. La suddetta aliquota del 24,72 salirà al 25,72 dal 1° gennaio 2009 e al 26,72 dal 1° gennaio 2010.
- b) 17,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

#### **e) Massimale annuo di reddito**

Le predette aliquote del 24,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 che per l'anno 2008 risulta fissato in € 88.670,00.

#### **f) Ripartizione dell'onere contributivo.**

Ai sensi dell'art.1, comma 212 della legge n. 662 del 23.12.96 l'onere contributivo in questione può essere, dai soggetti obbligati titolari di redditi di lavoro autonomo, professionalmente reso, addebitato ai committenti in ragione del 4%, mediante evidenziazione in fattura.

Per i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 281 del 2.5.96 prevede il riparto del versamento del contributo nella misura di 1/3 a carico dell'iscritto alla gestione separata dell'INPS e 2/3 a carico del committente.

Pertanto all'atto della corresponsione del compenso a fronte di una collaborazione coordinata e continuativa i committenti devono trattenere al collaboratore 1/3 dell'ammontare del contributo e versare sia l'importo trattenuto che i 2/3 a proprio carico.

#### **g) Contributo integrativo e modalità di riscossione.**

Il personale iscritto all'albo di categoria, anche se non obbligato all'iscrizione alla relativa cassa di previdenza, è tenuto al versamento di un contributo integrativo di 2% sull'imponibile IVA che è posto a carico di coloro che si avvalgono dell'attività professionale di soggetti iscritti agli albi o negli elenchi degli esercenti attività libero professionale. Detto contributo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 10.2.96, va riscosso direttamente dall'iscritto all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura, assoggettabile all'IVA ma non alla ritenuta d'acconto.

Il versamento del contributo integrativo del 2% da parte degli iscritti all'albo, ma non alle rispettive Casse di previdenza, non esclude gli stessi dal versamento del sopra citato contributo del 23,50% a favore della suddetta gestione separata dell'INPS.

Dovrà essere in pratica versata una contribuzione per la stessa attività a due gestioni previdenziali diverse.

#### **h) Rivalsa del 4% sul committente.**

La rivalsa del 4% sui suddetti contributi del 16% e 23,50%, mediante evidenziazione su fattura va assoggettata sia alla ritenuta di acconto, sia all'IVA, sia alla rivalsa del 2% di cui sopra.

#### **i) QUADRO SINTETICO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA**

Ufficio VI – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

rif.: Contino/dr

tel. 011 5163685 fax 011 5163689 e-mail francesco.contino@istruzione.it

www.piemonte.istruzione.it

**GESTIONE PARATA INPS DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 26 DELLA LEGGE 8/8/1995, N. 335 DA APPLICARE SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

1) Prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente e, quindi, con partita IVA

	Aliquote contributive	
Professionisti con Albo e Cassa		Esclusi
Professionisti con Albo non iscritti alla Cassa	24,72%	Addebitano al committente il 4% e l'Integrativo Cassa del 2%
Professionisti senza Albo nè Cassa	24,72%	Addebitano al committente il 4% e l'integrativo Corso del 2%

2) Collaborazioni coordinate e continuative

	Aliquote contributive	
Collaboratori con partita IVA con altra copertura previdenziale	17%	1/3 del 17% a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo
Collaboratori senza partita IVA con altra copertura previdenziale	17%	1/3 del 17% a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo
Collaboratori senza partita IVA senza altra copertura previdenziale	24,72%	1/3 del 24,72 % a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l'intero contributo

3) Prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto.

Collaboratori occasionali	NO
Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i 5000 euro per i contributi previdenziali trovano applicazione le disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative	

**l) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007.**

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono fiscalmente assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 ( già 48 ) del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente ( c.d. principio di cassa allargato ). Da ciò ne consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2007.

**m) domanda d'iscrizione, trattazione delle domande, gestione dei versamenti per la costituzione delle posizioni assicurative, denuncia compensi corrisposti.**

La gestione della pratica in questione fa capo alla sede Inps territorialmente competente con riferimento alla sede dell'azienda o ente committente.

Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede Inps nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Il contributo previdenziale in esame dovrà essere versato in modo unitario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del collaboratore utilizzando il modello F24.

Gli adempimenti del collaboratore riguardano soltanto l'obbligo di comunicazione della posizione previdenziale, cioè, se lo stesso risulti pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare l'aliquota contributiva correttamente applicabile.

Nel caso il collaboratore intrattenga rapporti con più committenti lo stesso ha altresì l'obbligo :

- a) della comunicazione della circostanza che ha già superato o sta per superare il massimale di reddito annuo oltre il quale è previsto l'esonero totale del contributo,
- b) della già avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla gestione separata dell'Inps.

**n) Considerazioni finali.**

Ciò premesso devono intendersi modificate ed integrate nel senso sopra indicato le disposizioni di cui alla sintesi normativa trasmessa con la C.R. n. 113 prot. 2394 del 7/03/2007.

IL DIRIGENTE  
Francesco CONTINO